

CONSIP
Via Isonzo n. 19 e
00198 Roma

Capitolato di Polizza di Assicurazione
D&O
RC Amministratori, Sindaci, Dirigenti

Definizioni comuni

ASSICURATO	La Società e le persone assicurate
ASSICURATORE	L'Impresa assicuratrice
AMMINISTRATORE, SINDACO E DIRIGENTE	Membro degli organi collegiali e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione, Amministratore Unico) Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Direttore generale (o soggetto facente funzione) ex art. 2396 c.c., Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, Compliance Officer, Datore di Lavoro, Dirigente nonché i soggetti che ricoprono nella Società analoghi ruoli secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione e gli amministratori di fatto.
AMMINISTRATORE ESTERNO	Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo assicurativo diverrà, su specifica richiesta della Società, un Amministratore, <i>trustee</i> , amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno
AGENTE INQUINANTE	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare
FRONTESPIZIO	Il frontespizio allegato al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
ATTO ILLECITO	<p>I. Con riferimento alle persone assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una Persona assicurata nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di Persona assicurata; qualsiasi contestazione- anche dolose - nei confronti di un soggetto del quale risponde, in ragione del proprio operato in detta qualità. (b) la presente definizione di Atto illecito comprende qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione che costituisca violazione di o sia comunque connesso in qualunque parte del mondo, ivi comprese le violazioni connesse: <ul style="list-style-type: none"> - al comitato di controllo interno; - alla riconciliazione con i principi contabili; - ai divieti ed alle prescrizioni in tema di conflitti di interesse; - alle procedure di denuncia delle irregolarità. (c) la definizione di Atto illecito comprende qualsiasi Atto illecito relativo ai rapporti di lavoro, con personale subordinato e parasubordinato. <p>II. con riferimento alle Società:</p> <p>qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto dalla Società, ma esclusivamente in relazione ad una</p>

Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari.

III. Con riferimento ai legali interni:

- a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità;
- b) in ogni caso la presente definizione di Atto illecito non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell'esercizio delle proprie funzioni che:
 - non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società;
 - non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; o che
 - sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario

Si precisa che, a parziale deroga dell'art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave, ove non in contrasto con disposizioni di legge.

**ATTO ILLECITO RELATIVO
AL RAPPORTO DI LAVORO**

- A) qualsiasi effettivo o contestato licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; illegittima mancata assunzione o promozione; illegittima privazione di opportunità di carriera; illegittimo demansionamento; illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari; rifiuto di fornire accurate referenze lavorative; negligente valutazione del dipendente; molestia sessuale, razziale, o relativa ad una condizione di disabilità, ivi compresa la pretesa violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare la personalità morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2087 del codice civile; atto discriminatorio, ivi compresa ogni discriminazione fondata su: età, sesso, razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze sessuali, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente; atto di ritorsione o rappresaglia; mancata predisposizione di procedure per la prevenzione e repressione delle predette condotte; o
- B) qualsiasi altra condotta che possa legittimare una Richiesta di risarcimento fondata sulla pretesa violazione della normativa posta a tutela del lavoratore, ivi comprese le condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. a condizione che tali condotte si riferiscano a rapporti di lavoro con una Società.
- C) qualsiasi azione per condotta antisindacale

AUTORITA'

Qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.

COLLEGATA

Qualsiasi Società di cui la contraente possieda, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società controllate almeno il 20% ma non più del 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti, a condizione che detta Società:

- 1) abbia un capitale netto positivo alla data di decorrenza/rinnovo della presente polizza; tuttavia, le Società con patrimonio netto negativo alla data di decorrenza/rinnovo della presente polizza, potranno essere inserite previa conferma del ripianamento delle perdite;
- 2) non sia costituita negli Stati Uniti d'America, né in uno Stato, territorio o possedimento USA;

- 3) non abbia nessuno dei suoi titoli quotati in alcuna borsa valori ed in alcun mercato mobiliare degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi Stato, territorio o possedimento USA (incluso il mercato fuori-borsa OTC - Over the Counter);
- 4) non faccia parte del settore delle Istituzioni Finanziarie, delle Telecomunicazioni, del settore High Tech, oppure
- 5) non sia una Società Controllata rispondente alla relativa definizione contenuta nella polizza. La copertura di qualsiasi Richiesta di Risarcimento contro un amministratore di Società Collegata nel caso in cui tale Società Collegata soddisfi le ipotesi di cui sopra, sarà operante esclusivamente per il periodo in cui la contraente controllava, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate, almeno il 20% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti della Società, fatti salvi tutti gli altri termini e tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

CONTROLLATA

Qualsiasi ente del quale il Contraente, direttamente o indirettamente tramite uno o più altri enti, alla data o prima della decorrenza della presente polizza:

- (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di gestione; oppure
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto;

DATA DI CONTINUITA'

La data antecedente alla quale le controversie pendenti o circostanze note sono escluse dalla Polizza.

ENTE ESTERNO

Qualsiasi ente che:

non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione; non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni;

non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o simile.

Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti appositamente elencati come Appendice allegata alla presente polizza.

EVENTO CRITICO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' DI VIGILANZA

Qualora l'assicurato sia soggetto a vigilanza:

- un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo assicurativo da un'autorità di vigilanza (quali ad es.: Consob o Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione degli Assicurati;
- la pubblica notizia di quanto sopra;
- il ricevimento da parte dell'Assicurato, durante il Periodo assicurativo di una formale richiesta da parte di un'autorità di vigilanza che comporti l'obbligo per l'Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di vigilanza

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDAGINE

Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una Società, di una Persona Assicurata nella sua qualità di Persona Assicurata di una Società:

- (i) promosso da una autorità, dal momento in cui una Persona

Assicurata:

- a. ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad un'audizione presso tale Autorità;
 - b. è identificata per iscritto dall'Autorità come il soggetto passivo di tale indagine o esame.
- (ii) dal momento in cui una Persona Assicurata riceve la notifica di un *subpoena*.

Un'Indagine si considera avviata nel momento in cui una Persona Assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.

LEGALE INTERNO

Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Società, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un Atto Illecito, il ruolo di legale interno.

NUOVE CONTROLLATE

Qualsiasi Controllata che il Contraente acquisisca successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata al momento in cui diviene tale:

- non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare;
- non abbia un totale attivo superiore al 30% del totale dell'attivo riportato nel bilancio consolidato della Contraente.

Salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore, rimangono espressamente in ogni caso escluse dalla presente definizione le persone giuridiche:

- Costituite o domiciliate negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o Canada o che abbiano titoli negoziati nei predetti paesi;
- che abbiano un patrimonio netto negativo;
- che alla data di inizio del Periodo assicurativo risultino in liquidazione o oggetto di procedure concorsuali, salvo il caso di liquidazione volontaria;
- che operino come "venture capital" companies.

Resta inteso che la copertura si intenderà valida per ogni Richiesta di risarcimento relativa ad Atti illeciti commessi successivamente alla data in cui il bilancio della Società Controllata è stato incluso nel bilancio consolidato della Contraente o alla data in cui la società diviene Controllata della Contraente ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Alle condizioni di cui sopra, la definizione di Controllata ai fini delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si intende comprensiva delle Nuove Controllate.

OPERAZIONE

Uno qualunque tra i seguenti eventi:

- (i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure
- (ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata), individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure
- (iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale.

PERDITA PECUNIARIA

I danni patrimoniali e le spese legali che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo

scritto dell'Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, in relazione ad una Richiesta di Risarcimento coperta dalla presente polizza. La definizione di "Perdita pecuniaria" comprende quanto indennizzato dall'Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza.

Con esclusivo riferimento agli Assicurati la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese di Indagine.

In ogni caso, la definizione di "Perdita pecuniaria" non comprende:

- la retribuzione o i *benefits* relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi assicurato;
- le multe, le ammende, i danni punitivi, aggravati o esemplari;
- le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa;

PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto indicati all'art. 1.7 "Durata del contratto".

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito occorso prima della scadenza del Periodo Assicurativo purché il premio addizionale richiesto dall'Assicuratore sia integralmente corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della polizza.

PERSONA ASSICURATA

Qualsiasi persona fisica che è stata, è o durante il Periodo Assicurativo diverrà:

- (i) Amministratore o un Dirigente, come descritto nella suddetta definizione di "Amministratore, Sindaco e Dirigente",
- (ii) Legale interno: qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella società o abbia ricoperto al tempo della commissione di un atto illecito il ruolo di legale interno,
- (iii) un dipendente della Società:
 - (a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società;
 - (b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure
 - (c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un Amministratore di una Società in relazione ad una Richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un Atto illecito; oppure
 - (d) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure
 - (e) nel caso in cui sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni; oppure
 - (f) nel caso sia stato designato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d. lgs 163/2006
 - (g) nel caso sia stato designato quale responsabile dell'attività di contrasto e prevenzione del riciclaggio di cui all'art. 41 D. Lgs. 231/2007.
 - (h) nel caso sia stato designato quale membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.
 - (i) nel caso sia stato designato quale Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 39 del GDPR
- (iv) un Amministratore di Ente esterno;
- (v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto

	<p>illecito di detta Persona assicurata;</p> <p>(vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Persona assicurata comprende altresì qualsiasi persona fisica nominata quale Amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società</p>
PERSONA ASSICURATA CESSATA DALLA CARICA	Qualsiasi Persona Assicurata che - per qualsiasi ragione diversa da un'Operazione - cessa, rinuncia volontariamente o per pensionamento al proprio incarico in tale Società durante il Periodo assicurativo e successivamente non assume alcun altro incarico quale Amministratore, Dirigente o dipendente in alcuna Società come definita nel presente capitolato
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore prima o durante il Periodo assicurativo, e l'intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio relativo al Periodo di Osservazione per la Denuncia del Sinistro
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	<p>(i) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o risarcimento arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato per uno specifico Atto illecito.</p> <p>(ii) Qualsiasi procedimento penale o indagine promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.</p> <p>La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari nonché le richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Società oppure da parte di un'azionista della Società - sia per conto proprio, sia per conto della Società - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.</p>
RICHIESTA DI RISARCIMENTO RELATIVA A STRUMENTI FINANZIARI	<p>Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi e per le Indagini di una Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:</p> <p>(a) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure</p> <p>(b) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;</p> <p>(c) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.</p> <p>La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende le Richieste di risarcimento fondate sulla responsabilità da prospetto informativo né le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi <i>warrants</i> e opzioni.</p>
RICHIESTA DI RISARCIMENTO USA	Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia

	basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
SOCIETA'	il Contraente e qualsiasi Controllata e collegata
SPESE DI DIFESA	<p>Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previa comunicazione all'Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla Richiesta di risarcimento.</p> <p>La definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia.</p>
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE	Spese, diritti ed onorari (fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società), sostenuti con il previo consenso scritto dell'Assicuratore da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'Indagine.
SPESE PER MITIGARE IL DANNO ALLA REPUTAZIONE	Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla Persona Assicurata, in caso di Richiesta di Risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale Richiesta di Risarcimento su di essa
TERZI	E' considerato Terzo qualunque Socio od Azionista della Contraente, salvo il caso in cui lo stesso abbia deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o circostanze che sono all'origine della Richiesta di Risarcimento. E' altresì considerato Terzo qualunque Assicurato che fosse oggetto di un'azione di responsabilità.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Assicuratore che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso per aggravamento del rischio) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e l'Assicuratore si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso per aggravamento del rischio", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora L'Assicuratore intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 - - Clausola di recesso per aggravamento del rischio

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Assicuratore.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in prorata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.14 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dall'Assicuratore, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico dell'Assicuratore ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 30.06.2022 e cessa alle ore 24.00 del 30.06.2023

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.06.2023.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede la Contraente

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 1.11 – Coassicurazioni e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dall'Impresa assicuratrice Delegataria, all'uopo designata dalle Imprese Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici. La firma apposta dall'Impresa assicuratrice Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

A) In caso di sinistro coperto da una o più polizze, le condizioni previste nella presente polizza, opereranno solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.

Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale – per qualsiasi motivo – di preesistenti coperture, le condizioni previste nella presente polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

B) Nel caso in cui una richiesta di risarcimento possa trovare copertura anche su precedenti polizze, la Compagnia, fermo l'obbligo delle persone assicurate, di effettuare denuncia a tutti gli assicuratori e fermo il diritto della compagnia alla rivalsa nei confronti dell'altro assicuratore nella misura prevista dalla legge, assumerà in carico il sinistro come se l'altra copertura non esistesse.

Garanzia per l'Amministratore Esterno

Con riferimento agli Atti illeciti commessi in seno ad un Ente esterno, la presente polizza opererà in favore delle Persone assicurate soltanto ove l'Ente esterno non sia in grado di tenere indenni tali Persone assicurate.

Art. 1.13 – Legittimazione

Il Contraente agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli Assicurati - essendone all'uopo debitamente autorizzato - nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare l'Assicuratore fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 60 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo all'Assicuratore anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Assicuratore possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Art. 1.17 – Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

Art. 1.18 – Clausola intermediari

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, l'Assicuratore delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker potrà essere remunerata dagli Assicuratori aggiudicatari, secondo consuetudine di mercato senza alcun onere diretto e/o indiretto, né maggiori spese per CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra Assicuratore e Broker.

L'Assicuratore aggiudicatario si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 1.19 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.20 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione D&O

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione D&O, le norme che regolano la gestione sinistri, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, e le disposizioni normative in materia, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

1. la Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività fatta eccezione per quella parte della Perdita in relazione alla quale sia applicabile la garanzia di cui al punto seguente.
2. la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo assicurativo o successivamente alla Data di Retroattività.
3. l'Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.
4. Sono incluse le somme dovute a titolo di "solidarietà" tra i soggetti assicurati.

Art. 2.2 - Estensioni

1. Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 2.3 "Massimali", l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle spese legali che questa dovrà sostenere, previa comunicazione all'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il Periodo assicurativo il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- (a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
- (b) l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (c) la restrizione della libertà personale della Persona assicurata;
- (d) l'espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo assicurativo al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

2. Spese per mitigare il danno alla reputazione

Con un sottolimito pari a quello indicato all'art. 2.3 "Massimali" e previa verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione.

3. Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle Spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l'Assicuratore dovrà approvare retroattivamente tali Spese di difesa, fino ad un ammontare pari a quanto indicato all'art. 2.3 "Massimali", quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile

4. Spese legali di consulenza-diritto federale USA

Il termine Spese di difesa comprende altresì gli onorari, i diritti e le spese legali sostenuti dalla Persona assicurata residente al di fuori degli Stati Uniti d’America per la consulenza legale resa da un avvocato della propria giurisdizione al fine di interpretare ed applicare il parere legale ricevuto da un avvocato americano in risposta ad una Richiesta di risarcimento.

5. Gestione della crisi con l’Autorità di vigilanza

In aggiunta alle Spese per la partecipazione all’Indagine, l’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al successivo art. 2.3 “Massimali” che costituisce parte del Massimale, dei Costi di gestione della crisi con l’autorità di vigilanza.

6. Richieste di risarcimento inerente a Rapporti di lavoro (a titolo esemplificativo e non limitativo)

La garanzia si intende estesa al pagamento delle perdite pecuniarie degli Assicurati che derivino da una qualsivoglia richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di durata per gli atti illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza.

Art. 2.3 – Massimali

La garanzia è prestata per i seguenti massimali:

- Euro 5.000.000 aggregato per periodo assicurativo annuo
- Euro 1.250.000 per costi di difesa (25% del Massimale)

e con i seguenti sottolimiti

- | | |
|--|-------------------|
| • Costi di gestione della crisi con l’Autorità di Vigilanza | Euro 150.000,00 |
| • Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose | Euro 1.000.000,00 |
| • Spese cautelari o d’urgenza | Euro 300.000,00 |
| • Spese per mitigare il danno alla reputazione | Euro 300.000,00 |
| • Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa) | Euro 300.000,00 |
| • Costi difesa per inquinamento | Euro 300.000,00 |

1. Il massimale aggregato rappresenta l’importo complessivo massimo che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza e di tutte le garanzie ed estensioni, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da una Persona Assicurata, nel corso del Periodo Assicurativo annuo.

2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.

3. I Costi di difesa che l’Assicurato dovrà sostenere per resistere all’azione del danneggiato, sono posti a carico dell’Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Osservazione.

5. Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo assicurativo o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.

Art. 2.4- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza di alcuna Garanzia o Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:

1. Condotte Dolose

- (i) Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
- (ii) condotta dolosa penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate in esito a qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, a seguito di sentenza passata in giudicato o a seguito di confessione scritta da parte dell'Assicurato ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.

2. Danno alla persone/danno a cose

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
nonché
- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

La presente esclusione non si applica alle Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.

3. Conoscenza pregressa e scoperta

- (i) Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di un'altra polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo;
- (ii) controversia pendente e antecedente alla Data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dai medesimi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente ed antecedente alla Data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

4. Inquinamento

Reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agenti inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare Agenti inquinanti.

La presente Esclusione non opera in relazione:

- (i) alle Spese di difesa sostenute per qualsiasi Persona assicurata;
- (ii) alle Richieste di risarcimento presentate nei confronti di una Persona assicurata da parte della Società oppure da parte di un azionista della Società - sia per conto proprio, sia per conto della Società - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.

5. Richiesta di Risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- della Società
- di un Ente esterno nel quale tale Assicurato svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno
- di una Persona assicurata di tale Società o Ente esterno.

La presente Esclusione non opera in relazione a:

- (i) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata e promossa:
 - dagli azionisti per conto della Società o dell'Ente esterno a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Ente esterno;
 - da un'altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;

- da un'altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un'altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - da un Amministratore cessato dalla carica o da un *ex* dipendente di una Società o di un Ente esterno; o
 - da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;
- (ii) le Spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona assicurata.

6. Vantaggi personali

Originate, connesse o conseguenti alla circostanza che le Persone Assicurate abbiano intenzionalmente ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali le stesse non avevano legalmente diritto.

In ogni caso, l'Assicuratore si impegna ad anticipare le Spese di Difesa, le Spese per la Partecipazione all'Indagine Rappresentanza, le Spese per Mitigare il Danno alla Reputazione, le Spese di difesa in sede cautelare o d'urgenza e le Spese di Emergenza con diritto a richiederne la restituzione in caso di accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.

7. Titoli

Se originate, connesse o conseguenti, direttamente od indirettamente, alla registrazione o vendita di ogni titolo, privato o pubblico emesso dalla Società quando della registrazione o vendita di titoli non sia stato dato avviso dal Contraente all'Assicuratore o non sia stato consegnato il relativo "prospetto informativo" per l'adeguata valutazione del rischio con eccezione di tutte le emissioni relative a titoli di risparmio postale. L'Assicuratore può tuttavia convenire di cancellare la suddetta esclusione dopo aver acquisito tutte le informazioni ritenute da loro necessarie al fine di valutare l'aggravamento di rischio. Una clausola aggiuntiva dovrà esser prevista al fine di regolare tale esposizione ed anche un premio addizionale potrà essere richiesto.

8. Responsabilità amministrativa e/ amministrativa contabile

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da Richiesta di risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali, per la parte relativa ad una responsabilità amministrativa e/o amministrativo - contabile

9. Multe ed ammende

Se direttamente originate, connesse o conseguenti, a multe, ammende o sanzioni, omesso o ritardato versamento di imposte, tasse, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, danni punitivi o esemplari o multipli.

10. Misure restrittive – Sanctions Limitations Exclusion Clause

L'Assicuratore non è tenuto a fornire la copertura, e non è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2.5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

La presente assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per le Richieste di Risarcimento notificate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo Assicurativo, anche se tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di stipula della presente Polizza e non siano già noti all'Assicurato (periodo di garanzia retroattiva).

Art. 2.6 – Periodo di osservazione

1. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previo

pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione per la denuncia di sinistro di cui sotto.

2. Nel caso in cui l'Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura di 60 mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, ma limitatamente agli Atti illeciti avvenuti prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come "Periodo di osservazione".

3. L'applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l'estensione del periodo per la notifica, se l'Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo assicurativo non riceve una richiesta scritta ed entro 60 giorni l'intero pagamento del premio come previsto in seguito:

- 12 mesi con un premio del 50% del premio;
- 24 mesi con un premio del 100% del premio;
- 36 mesi con un premio del 125% del premio;
- 48 mesi con un premio del 150% del premio;
- 60 mesi con un premio del 175% del premio;

Il Contraente non avrà diritto ad alcun periodo di osservazione qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, a causa del mancato pagamento del premio.

4. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Osservazione.

5. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra che offra analoga copertura della responsabilità civile degli Amministratori è accordato un periodo di osservazione estensione per la denuncia del sinistro di 60 mesi (5 anni) senza premio addizionale successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano **cessato** dalle loro funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell'incarico prima della data di mancato rinnovo della presente polizza.

6. Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.

Art. 2.7 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel Mondo intero esclusi USA e Canada.

Art. 2.8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo

Se durante il Periodo di assicurazione ha luogo un'Operazione, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti illeciti occorsi prima della data di effetto dell'Operazione.

Se durante il Periodo di assicurazione una Società, a seguito di una o più offerte di strumenti finanziari, aumenta la propria capitalizzazione sul mercato statunitense, l'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in forza delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza con riguardo ad Atti illeciti di tale Società e delle relative Persone assicurate occorsi successivamente al superamento di detta percentuale e comunque connessi agli strumenti finanziari offerti. Subordinatamente alla ricezione ed accettazione di tutte le informazioni necessarie atte a valutare tale variazione del rischio, entro 90 giorni dalla data di annuncio di tale offerta di strumenti finanziari, l'Assicuratore potrà decidere di coprire tale variazione del rischio con premio addizionale.

Art. 2.9 – Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'Assicuratore effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato nei diritti dell'Assicurato nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile fino alla concorrenza dell'importo pagato.

Il diritto di rivalsa nei confronti delle Persone assicurate è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

L'Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa - ivi compresa la firma di

documenti che consentano all'Assicuratore di agire in nome dell'Assicurato - ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Comunicazione e notifica di sinistro

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile durante il Periodo assicurativo ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del Periodo assicurativo o del Periodo di osservazione.

Art. 3.2 – Circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo assicurativo, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.

Art. 3.3 – Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo assicurativo (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo assicurativo (o il Periodo di osservazione) comunicata all'Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all'Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente Articolo 3.2)

Art. 3.4 – Conduzione della difesa

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa. L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l'Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. Analogo diritto avrà l'Assicurato, a spese dell'Assicuratore.

Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.

Con riguardo a qualsiasi Richiesta di risarcimento diversa da una Richiesta di risarcimento USA presentata nei confronti di una Persona assicurata da o per conto:

- della Società;
- di un Ente esterno nel quale tale Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno;

l'Assicuratore ha il diritto di difendere la Persona assicurata. La Persona assicurata potrà comunque scegliere il nominativo del difensore previa comunicazione all'Assicuratore.

Art. 3.5 – Pagamento delle spese di difesa

L'Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore. Il Contraente si obbliga a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della presente polizza e che poi dovesse invece risultare non dovuta.

L'Assicuratore inoltre anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.

Art. 3.6 – Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

Art. 3.7 – Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o i sottolimiti), le Spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra Assicurati ed Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e l'Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.4 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.7 - Durata del contratto

Art. 1.9 - Foro competente

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 2.3 – Massimali

Art. 2.4- Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 2.5 – Validità temporale (CLAIMS MADE)

Art. 2.6 – Periodo di osservazione

Art. 2.8 – Variazione del rischio durante il periodo assicurativo

Art. 3.1 – Comunicazione e notifica di sinistro

Sottoscrizione digitale

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Polizza numero

Contraente/Società:	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA
C.F. P. IVA	05359681003

Durata del contratto:	Anni due dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del 30.06.2023
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(D&O) Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti
----------------------------	---

MASSIMALE:

Euro 5.000.000,00 aggregato per periodo assicurativo annuo
Euro 1.250.000,00 per costi di difesa (25% del massimale) in eccesso

E con i seguenti sottolimiti

Costi di gestione della crisi con l'Autorità di vigilanza	Euro 150.000,00
Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose	Euro 1.000.000,00
Spese cautelari o d'urgenza	Euro 300.000,00
Spese per mitigare il danno alla reputazione	Euro 300.000,00
Spese di Emergenza (parte dei costi di difesa)	Euro 300.000,00
Costi difesa per inquinamento	Euro 300.000,00

Retroattività:	illimitata
-----------------------	------------

Data di continuità:	28.02.2010
----------------------------	------------

Franchigia:	nessuna
--------------------	---------